

- 10) Il testo dell'articolo 46, paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

«7. Durante le campagne di commercializzazione 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993 e 1993/1994 la Germania è autorizzata ad accordare, alle condizioni in appresso indicate, un aiuto di adattamento alle imprese produttrici di zucchero di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 1.

L'aiuto può essere corrisposto soltanto per gli zuccheri A e B, quali definiti all'articolo 24, paragrafo 1 bis e prodotti dalle imprese di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 1.

L'aiuto è limitato a 460 milioni di DM per il periodo di cui al primo comma, e non può comunque superare, per ciascuna impresa, il 20% degli investimenti effettuati.»

- 11) All'articolo 48, la data del «30 giugno 1992» è sostituita dalla data del «30 giugno 1994».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH